



Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona

CONTRATTO DI SERVIZIO

2014 - 2016

Tra

il Comune di Valera Fratta C.F. n. 84503080156, nella persona del Sindaco pro tempore/Dirigente competente con potere di firma, dr. GIORGIO BOZZINI, (di seguito il Comune)

e

l'Azienda Speciale Consortile Lodigiano per i Servizi alla Persona, con sede legale in Lodi, via Tiziano Zalli n. 5, codice fiscale/partita IVA n. 04985760968, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Angelo Gazzola, (di seguito il Azienda),

di seguito congiuntamente le Parti;

premesse che:


il Comune aderisce all'Azienda Speciale Consortile Lodigiano per i Servizi alla Persona costituito in data 8 settembre 2005 e iscritto al n. 1458175 del Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Lodi e ne ha approvato i relativi Statuto e Convenzione;

i servizi e gli interventi che l'Azienda Speciale Consortile eroga nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio dei comuni soci riguardano le seguenti aree:

- anziani
- disabilità
- adulti in difficoltà ed emarginazione sociale
- minori e famiglia;

tra le attribuzioni dell'Assemblea consortile previste dall'art. 12 dello Statuto rientra la definizione del Contratto di Servizio, tenuto conto degli obiettivi e delle priorità in materia di servizi alla persona, dei volumi delle attività, del numero delle prestazioni e degli interventi e del budget annuale approvato dalla stessa Assemblea;

Il Sindaco
Bozzini Giorgio



1





il presente Contratto di Servizio (di seguito il Contratto) ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra questo Comune e l'Azienda Speciale Consortile relativamente:

- agli aspetti giuridici ed amministrativi connessi ai servizi affidati;
- alla descrizione dei servizi, delle prestazioni, degli interventi, degli standard organizzativi e di qualità;
- ai rapporti finanziari tra le Parti;
- alle attività e ai risultati attesi per ogni area d'intervento ed i criteri di allocazione delle risorse economiche;

il Consiglio di Amministrazione, per il tramite del direttore e/o dei responsabili di unità organizzativa, con cadenza periodica e con le modalità più funzionali (sedute dell'Assemblea consortile, riunioni nei microambiti, riunioni gruppo budget) relazionerà al Comune circa lo stato di applicazione del Contratto e al termine dell'esercizio in merito ai risultati conseguiti.

Tutto ciò premesso tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art. 2 – Oggetto

L'Azienda Speciale Consortile attraverso la gestione diretta o avvalendosi di soggetti terzi, eroga in nome e per conto dei comuni soci i seguenti servizi:

- Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale
- Funzioni di Tutela Minori
- Penale Minorile
- Affidamento (AFF)
- Interventi Educativi Integrati per Minori (IEIM)
- Inserimenti in Comunità Alloggio Minori (COM)
- Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD e SADH)
- Interventi erogati dai Centri Diurni per Disabili (CDD)
- Interventi erogati dai Centri Socio Educativi (CSE)
- Interventi erogati dai Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA)
- Educativa Scolastica (ES), pre e post scuola, assistenza scuolabus
- Supporto tecnico/amministrativo per la gestione dei nidi e scuole dell'infanzia comunali
- Supporto tecnico/amministrativo per la gestione del trasporto sociale



Il Contratto, disciplina i rapporti tra il Comune e l'Azienda per ciò che attiene la gestione dei servizi allo stesso già affidati o che verranno affidati durante il periodo di durata di cui al successivo Art. 3. L'affidamento della gestione di ulteriori servizi all'Azienda dopo la stipula del Contratto potrà avvenire mediante apposita richiesta da parte del Comune e relativa accettazione da parte dell'Azienda. Una volta perfezionatesi richiesta e accettazione costituiranno formale integrazione del Contratto.

Art. 3 - Durata e recesso

Il Contratto decorre dal 1 gennaio 2014 ed ha validità sino al 31 dicembre 2016.

Le Parti, fatto salvo quanto previsto dalla Statuto in ordine al recesso dall'Azienda (art. 33), potranno recedere dal presente Contratto con un preavviso di almeno sei mesi da notificare alla controparte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso le Parti definiranno di comune accordo modalità e tempistiche atte a garantire la continuità e la qualità del servizio reso ai cittadini e il rispetto degli impegni assunti per ottemperare a quanto previsto dalle norme vigenti o dagli ordini dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 4 - Impegni dell'Azienda

L'Azienda è tenuta a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 2 alle condizioni e nel rispetto delle caratteristiche e degli standard pattuiti. Ciò, garantendo l'efficienza e la qualità delle prestazioni e degli interventi, nonché il rigoroso rispetto dei principi di economicità ed efficacia. L'Azienda s'impegna a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto della normativa vigente.

L'Azienda assicura la più ampia trasparenza e comunicazione nei confronti del Comune e, previa apposita richiesta, consente ai comuni soci l'accesso agli atti relativi all'organizzazione e alla gestione del servizio.

E' poi tenuto a dare adeguata informazione alla collettività dell'organizzazione del servizio e della propria attività, nonché dei progetti di sviluppo e miglioramento del servizio stesso.

L'Azienda ha l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa a danno di terzi riconducibile alla gestione dei servizi oggetto del Contratto ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni imputabili a colpa grave e negligenza dei propri operatori o degli operatori degli enti terzi tramite i quali vengono erogati i servizi oggetto del Contratto.

Art. 5 - Impegni del Comune

Il Comune, nel legittimo rispetto delle proprie funzioni e dell'interesse della collettività, si impegna a garantire all'Azienda le condizioni necessarie ad una efficiente gestione del servizio.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Azienda tutte le informazioni in proprio possesso e le attività poste in essere che possano incidere sulla gestione del servizio.

Il Comune accetta gli importi dei fondi e delle quote di cui all'art. 7 riferite al sistema di finanziamento di cui all'art. 6 e s'impegna al rispetto dei termini di pagamento previsti dal Contratto e dalle comunicazioni dell'Azienda.

31/01/2014
BUSTO ARSIZIO



Nel caso in cui il Comune non provvedesse al pagamento di quanto dovuto all'Azienda entro i termini previsti dal Contratto o indicati nelle richieste effettuate dalla stessa Azienda, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei suddetti termini, saranno dovuti all'Azienda anche gli interessi di mora il cui tasso è determinato con delibera dell'Assemblea dei soci e che verranno richiesti al Comune attraverso specifica comunicazione.

Qualora, per atti o fatti, negligenze ed omissioni, attribuibili alla responsabilità del Comune, dei suoi operatori e/o dirigenti e/o amministratori, l'Azienda dovesse subire eventuali danni, quest'ultima ha diritto ad ottenere dal Comune il risarcimento degli stessi.

Art. 6 - Finanziamento dell'Azienda

Il Comune, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, provvede al finanziamento dell'Azienda attraverso:

- quota d'accesso: contributo specifico per la fruizione di ogni servizio o intervento definito dal contratto di servizio;
- quota sociale (di compartecipazione) calcolata in ragione della popolazione residente destinata a:
 - la copertura dei costi relativi ai servizi e agli interventi messi a disposizione di tutti gli Enti Soci non direttamente addebitati agli stessi, così come individuati dal contratto di servizio;
 - a integrazione della differenza tra la quota d'accesso chiesta ai comuni soci e il costo sostenuto dall'Azienda per i servizi richiesti;
- tariffa: contributo per la fruizione di prestazioni o interventi aggiuntivi rispetto alle attività standard, la cui erogazione è effettuata sulla base di specifiche tariffe definite dal contratto di servizio.

Art. 7- Fondi e quote

Per quanto attiene ai contributi di cui all'art. 6 punto 1, l'Assemblea con delibera 6/02/2014 ha stabilito gli importi dovuti per l'anno 2014 per ciascun servizio fornito dall'Azienda.

Nella tabella seguente sono riportati gli importi unitari delle quote d'accesso.

Quote d'accesso	Importo
Affido Familiare	€ 4.000,00 all'anno
Affido Eterofamiliare	€ 6.000,00 all'anno
Affido Professionale	€ 13.500,00 all'anno



Comunità Educative Minori	€ 30.000,00 all'anno
Centri Diurni per Disabili (tempo pieno)	€ 10.700,00 all'anno
Centri Diurni per Disabili (tempo parziale)	€ 5.350,00 all'anno
Centri Socio Educativi (tempo pieno)	€ 10.700,00 all'anno
Centri Socio Educativi (tempo parziale rimodulato)	€ 8.700,00 all'anno
Centri Socio Educativi (tempo parziale)	€ 5.350,00 all'anno
Servizi Formazione all'Autonomia (modulo formativo)	€ 7.643,00 all'anno
Servizi Formazione all'Autonomia (modulo consolidamento)	€ 6.214,00 all'anno
Servizi Formazione all'Autonomia (monitoraggio alta intensità)	€ 6.214,00 all'anno
Servizi Formazione all'Autonomia (monitoraggio bassa intensità)	€ 3.143,00 all'anno
Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili	€ 18,00 all'ora
Interventi Educativi Integrati per Minori	€ 18,50 all'ora
Educativa Scolastica, pre e post scuola, assistenza scuolabus	€ 19,00 all'ora*
Quota per cartella di tutela	€ 1.200,00 a cartella

* L'importo orario dell'Assistenza Educativa Scolastica è fissato in € 19,00 fino alla conclusione dell'anno scolastico 2013-2014.

5
BOZZINI GIORGIO
Bozzini Giorgio

8



Quota per penale minorile	€ 600,00 a cartella
---------------------------	---------------------

Gli importi relativi alle quote d'accesso relative alle cartelle di tutela e penale minorile dovranno essere versati all'Azienda in un'unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Per gli importi relativi alle quote d'accesso riferite a Comunità Alloggio Minori, Affidato, CDD, CSE, SFA, calcolati in ragione del numero e della durata degli interventi (calcolati su base mensile per l'Affidato e su base giornaliera per le altre tipologie) verranno emesse dall'Azienda apposite fatture in acconto del 70% e a saldo del restante 30%.

Gli importi delle fatture in acconto potranno essere liquidati in un'unica soluzione o in modo frazionato fino ad un massimo di cinque rate bimestrali. La scelta circa le modalità e la tempistica dei pagamenti dovrà essere formalizzata dal Comune all'Azienda con apposita comunicazione preventiva ogni singolo anno.

I Comuni che alla data della richiesta di pagamento non avessero ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione, procederanno comunque al versamento nel rispetto della tempistica e delle modalità consentite dalle norme vigenti.

Eventuali differenze in ordine alle somme dovute all'Azienda a seguito di variazioni del numero e della durata degli interventi, verificatesi in corso d'anno nel periodo successivo alla richiesta del saldo saranno oggetto di conguaglio entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Gli importi relativi alle quote d'accesso per SAD, SADH, ES e IEIM dovranno essere versati dal Comune all'Azienda entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, accompagnata dalla rendicontazione bimestrale.

Per quanto attiene alle quote di cui all'art. 6, punto 2, l'Assemblea con delibera del 6/02/2014 ha stabilito il loro ammontare per l'anno 2014 come segue.

Fondi consortili	Importo unitario
Quota sociale pro capite di compartecipazione (ex fondo di solidarietà)	€ 3,50 per abitante
Quota pro capite fondo minori stranieri non accompagnati	€ 0,50 per abitante
Quota pro capite fondo servizio sociale territoriale	€ 4,00 per abitante

Gli importi unitari indicati nella tabella, moltiplicati in ragione della popolazione residente calcolata al 31/12/2013, portano alla definizione per il Comune dei fondi consortili che



dovranno essere versati all'Azienda in un'unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura. I Comuni che alla data della richiesta di pagamento non avessero ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione, procederanno al versamento nel rispetto della tempistica e delle modalità consentite dalle norme vigenti.

La medesima tempistica di cui ai precedenti commi del presente articolo varrà anche per gli esercizi 2015 e 2016.

Gli importi dei fondi e delle quote di cui al presente articolo saranno oggetto di conferma o variazione per gli anni 2015 e 2016 a seguito di apposita delibera dell'Assemblea che verrà adottata all'atto dell'approvazione dei budget riferiti agli esercizi 2015 e 2016.

Le fatture di cui al presente articolo saranno trasmesse al Comune a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 8 - Continuità del servizio

L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore, per ordine dell'autorità, per necessità tecniche del servizio ovvero in presenza di inadempienze o ritardi nelle comunicazioni/autorizzazioni, imputabili al Comune.

L'eventuale sospensione del servizio dovrà essere comunicata dall'Azienda al Comune nel rispetto della procedura prevista dall'art. 11 del Contratto, e comunque successivamente al termine di 15 giorni decorrente dalla contestazione delle inadempienze al Comune.

Art. 9 - Controllo sull'andamento del servizio

Il Comune vigila sull'andamento del servizio e sul rispetto delle condizioni del Contratto; gli è consentito chiedere all'Azienda chiarimenti su questioni, tecniche e organizzative, attinenti al servizio e segnalare eventuali criticità o disservizi.

Art. 10 - Tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali relativi agli utenti destinatari dei servizi di cui al Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui al Dlgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 11 - Contestazioni degli inadempimenti

Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il Contratto, l'altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati e degli addebiti imputati ed indicare un termine, non inferiore a 15 giorni, per consentire all'altra Parte di presentare le eventuali giustificazioni e proporre soluzioni per

7



provvedere all'adempimento. Persistendo gli addebiti, le Parti avranno la facoltà di far valere i propri diritti ai sensi di legge e del Contratto.

Nel caso in cui il Comune non rispettasse i termini di pagamento previsti dal presente Contratto e, nonostante i solleciti formulati dall'Azienda il ritardo si protraesse per oltre sei mesi, da tale data l'Azienda avrà la facoltà di esporre al Comune il costo pieno degli interventi così come risultante dalle fatture emesse dagli enti fornitori e di deliberare la sospensione del servizio.

Art. 12 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e applicazione del presente Contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Lodi.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si rinvia alla normativa vigente.

Letto, approvato, sottoscritto.

Data 6 febbraio 2014

Per il Azienda Speciale Consortile:

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Angelo Gazzola)

Il Presidente dell'Assemblea consortile

(Sindaco Sergio Rancati)

Per il Comune

Il Sindaco/Il Dirigente

(~~Sindaco~~
Raffaella Giordano)

